

Circolare per il Professionista
n.4

**Dilazione delle somme iscritte a ruolo -
Novità del DLgs. 29.7.2024 n. 110
e del DM 27.12.2024**

1 PREMESSA

Gli importi che sono affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione possono essere dilazionati, essendo irrilevante sia la loro natura (possono essere tributari, contributivi o di altro genere) sia l'origine del carico (ruolo/cartella di pagamento, accertamento esecutivo, avviso di addebito INPS)¹.

Trattasi di aspetto molto importante considerato che, da un lato, la dilazione può essere richiesta anche a esecuzione avviata (dopo quindi il pignoramento) e, dall'altro, sospende le azioni esecutive e inibisce nuove misure non solo esecutive ma anche cautelari.

La dilazione delle somme iscritte a ruolo è disciplinata dall'art. 19 del DPR 602/73, come modificato dal DLgs. 29.7.2024 n. 110² in attuazione della L. 9.8.2023 n. 111 (delega al Governo per la riforma fiscale).

In sintesi, il legislatore ha previsto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica del debitore, l'elevazione della dilazione sino a 120 rate mensili³. Tali novità operano per le domande di dilazione presentate dall'1.1.2025 e sono strutturate in funzione non solo del valore di ciascuna domanda ma anche del momento in cui si presenta la richiesta⁴.

In attuazione di ciò è stato emanato il DM 27.12.2024⁵, che, confermando nella sostanza i pregressi criteri individuati dalle direttive dell'ex Equitalia, ha stabilito che:

- per le persone fisiche, bisogna considerare l'ISEE sia per l'accesso alla dilazione sia per il numero di rate;
- per società e ditte individuali in contabilità ordinaria, si considerano l'indice di liquidità che deve essere inferiore a 1 (per l'accesso alla dilazione) e l'indice Alfa (per il numero di rate).

I documenti da allegare all'istanza sono indicati nei modelli di domanda presenti nel sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione⁶. La documentazione varia in base alla natura del soggetto richiedente, in particolare a seconda del fatto che questi sia una persona fisica o una società.

L'importo minimo di ciascuna rata, in base alle indicazioni di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è pari a 50,00 euro. Il contribuente, in luogo della rata costante, può chiedere che il piano preveda rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

2 RATEAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

A livello generale, la dilazione delle somme iscritte a ruolo viene concessa automaticamente (senza quindi dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria) per importi nel complesso non superiori a 120.000,00 euro. Tuttavia, per le domande presentate dall'1.1.2025, la difficoltà finanziaria va dimostrata anche se si vuole ottenere un numero di rate superiore a 84, ovvero da 85 a 120, nonostante gli importi da dilazionare siano inferiori alla soglia di 120.000,00 euro.

Quale che sia l'importo da dilazionare, non è mai chiesta la prestazione di una garanzia.

¹ Fanno eccezione le entrate, sebbene rimosse a mezzo ruolo, la cui dilazione viene comunque gestita dall'ente creditore (vedasi l'elenco presente sul sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione).

² Pubblicato sulla *G.U.* 7.8.2024 n. 184.

³ Nel sistema *ante* DLgs. 110/2024, la dilazione era di norma concessa sino ad un massimo di 72 rate mensili (solo in caso di dilazione c.d. straordinaria, era possibile la rateazione in 120 rate mensili).

⁴ Per le domande presentate sino al 31.12.2024 opera l'art. 19 del DPR 602/73 nella versione anteriore alle modifiche (art. 13 co. 3 del DLgs. 110/2024).

⁵ Pubblicato sulla *G.U.* 31.12.2024 n. 305.

⁶ Relativamente alle entrate locali potrebbero essere approvati moduli specifici dall'ente locale o dal soggetto deputato alla riscossione. Le istruzioni e informazioni riportate sui moduli nonché sui siti dei soggetti deputati alla riscossione (in special modo, Agenzia delle Entrate-Riscossione) possono mutare senza preavviso. Nella presente Circolare si fa riferimento ai dati emergenti dal sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla relativa data.

È importante specificare come si calcola la soglia di 120.000,00 euro. A seguito della modifica dell'art. 19 co. 1 del DPR 602/73, disposta con l'art. 15-bis co. 1 del DL 50/2022, conv. L. 91/2022, è stato stabilito che il valore soglia di 120.000,00 euro si computa in relazione a "ciascuna richiesta", mentre prima era determinato in relazione all'ammontare delle "somme iscritte a ruolo"⁷.

Per l'effetto, il debitore può scegliere quali debiti iscritti a ruolo dilazionare, potendo presentare distinte istanze di dilazione, ciascuna delle quali, se ha ad oggetto importi fino a 120.000,00 euro, non richiede la documentazione della temporanea difficoltà. Attraverso tale criterio è possibile ottenere la dilazione, a semplice richiesta, per importi complessivi maggiori rispetto al valore soglia di 120.000,00 euro, in quanto il contribuente può presentare un'istanza per ciascuna cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito INPS⁸.

Di contro, non è possibile, quanto meno al momento, scegliere quali carichi presenti nella singola cartella di pagamento dilazionare⁹. Se una cartella di pagamento riscuote due ruoli per omesso pagamento IVA (uno sull'anno X, l'altro sull'anno X+1), non è possibile dilazionarne solo uno, nemmeno se il carico, singolarmente considerato, fosse inferiore alla soglia di 120.000,00 euro¹⁰.

Dilazione c.d. "straordinaria" (domande presentate sino al 31.12.2024)

Il DLgs. 110/2024, che ha riformato sotto vari punti l'art. 19 del DPR 602/73, ha previsto, sia pure in forma graduale, la possibilità di ottenere la dilazione in 120 rate mensili.

Nel contempo, è stato abrogato l'art. 19 co. 1-*quinquies* del DPR 602/73 che disciplinava la c.d. dilazione straordinaria. In costanza di determinati requisiti, il debitore poteva infatti ottenere la dilazione delle somme in massimo 120 rate mensili.

Il contribuente che si trovava in uno stato di grave difficoltà finanziaria, non dallo stesso causato e legato alla fase di congiuntura economica, poteva accedere a questa forma di dilazione. Occorreva dimostrare l'impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione "ordinario" (fino ad un massimo di 72 rate mensili) e la potenziale solvibilità in relazione al piano concedibile.

Le disposizioni di attuazione della dilazione straordinaria sono contenute nel DM 6.11.2013¹¹. Il numero delle

⁷ Per i piani di dilazione concessi a seguito di istanze presentate prima del 16.7.2022 non era richiesta la prova della difficoltà economica per debiti iscritti a ruolo fino a 60.000,00 euro; inoltre, per le richieste di dilazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021, l'art. 13-*decies* del DL 137/2020 aveva previsto che la dilazione per debiti a ruolo sino a 100.000,00 euro fosse concessa senza la necessità di dimostrare la difficoltà finanziaria.

⁸ Se, quindi, il debitore ha ricevuto più cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito può avere interesse a presentare distinte domande di dilazione. In questo modo, occorrerà prestare attenzione ad onorare i pagamenti relativi a ciascun piano di dilazione, però l'eventuale decadenza da un piano non comprometterebbe gli altri.

⁹ Facoltà che, invece, era prevista per la c.d. rottamazione dei ruoli. Vedasi l'art. 6 co. 13-*bis* del DL 193/2016, secondo cui "La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato".

¹⁰ In altre parole, in una situazione come quella descritta, se la cartella supera i 120.000,00 euro, occorre dimostrare la difficoltà finanziaria, non essendo possibile dilazionare solo un ruolo. Si potrebbe tuttavia valutare l'effettuazione di un pagamento parziale onde far scendere il debito sotto la soglia dei 120.000,00 euro e ottenere la dilazione senza la dimostrazione della difficoltà economica. In questo caso, può essere opportuno un preventivo confronto con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, recandosi personalmente presso gli sportelli o prenotando una videochiamata presso l'apposita funzione del sito.

A livello di principio, l'art. 31 co. 1 del DPR 602/73 prevede infatti che: "Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute".

¹¹ Per le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi fiscali semplificati, occorre produrre la certificazione ISEE, dalla quale si doveva ricavare che l'importo della rata che si sarebbe dovuta pagare secondo la dilazione "ordinaria" fosse superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del

rate concedibili era determinato in base alla Tabella "A" (per le società e soggetti equiparati) ovvero alla Tabella "B" (per le persone fisiche), allegate al menzionato decreto.

Per le domande presentate sino al 31.12.2024 continua ad operare l'art. 19 del DPR 602/73 *ante* DLgs. 110/2024, inclusa la c.d. "dilazione straordinaria"¹².

2.1 IMPORTI SINO A 120.000,00 EURO

Il numero di rate concedibili dipende da quando viene presentata la richiesta e dalle condizioni economiche del debitore, fermo restando che per gli importi sino a 120.000,00 euro la dilazione viene accordata su semplice domanda di parte.

Ciò è attuativo dell'art. 17 co. 1 lett. d) della L. 111/2023 (delega al Governo per la riforma fiscale), che tra i criteri direttivi prevedeva la necessità di *"modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate"*.

2.1.1 Dilazione sino a 108 rate mensili

Su semplice domanda del debitore che dichiara di essere in uno stato di difficoltà economica, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione per importi sino a 120.000,00 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione sino ad un massimo di:

- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.1.2029¹³.

2.1.2 Dilazione sino a 120 rate mensili

Per le somme di importo fino a 120.000,00 euro ma documentando la temporanea situazione di difficoltà economica, la dilazione può essere concessa:

- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.1.2029¹⁴.

Se non viene dimostrata la temporanea difficoltà economica, comunque la dilazione può essere concessa nel numero massimo di rate indicato nel precedente § 2.1.¹⁵

2.2 IMPORTI SUPERIORI A 120.000,00 EURO

Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di difficoltà economica, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione per le somme di importo superiore a 120.000,00 euro, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta¹⁶.

richiedente, avuto riguardo all'indicatore della situazione reddituale (ISR), evincibile dall'ISEE. Relativamente alle società di persone (snc e sas), alle società di capitali (spa, sapa e srl), alle società cooperative e mutue assicuratrici, agli enti commerciali, agli enti non commerciali e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, l'importo della rata che si sarebbe dovuta pagare secondo la dilazione "ordinaria" avrebbe dovuto essere superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile. Inoltre, l'indice di liquidità doveva essere compreso tra 0,50 e 1.

¹² Art. 13 co. 3 del DLgs. 110/2024.

¹³ Art. 19 co. 1 del DPR 602/73 *post* DLgs. 110/2024.

¹⁴ Art. 19 co. 1.1 del DPR 602/73 *post* DLgs. 110/2024.

¹⁵ Art. 6 del DM 27.12.2024.

¹⁶ Art. 19 co. 1.1 del DPR 602/73 *post* DLgs. 110/2024.

Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.

Anno di presentazione della domanda	Difficoltà economica	Numero massimo di rate
2025 e 2026 (valore sino a 120.000 euro)	No	84 mensili
2025 e 2026 (valore sino a 120.000 euro)	Sì	Da 85 a 120 mensili
2027 e 2028 (valore sino a 120.000 euro)	No	96 mensili
2027 e 2028 (valore sino a 120.000 euro)	Sì	Da 97 a 120 mensili
Dall'1.1.2029 (valore sino a 120.000 euro)	No	108 mensili
Dall'1.1.2029 (valore sino a 120.000 euro)	Sì	Da 109 a 120 mensili
Qualsiasi (valore superiore a 120.000 euro)	Sì	Massimo 120 mensili

2.3 DIMOSTRAZIONE DELLA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA

La difficoltà finanziaria deve essere dimostrata per ottenere la dilazione di somme il cui ammontare supera i 120.000,00 euro oppure per ottenere una dilazione in un numero di rate compreso tra le 85 e le 120 mensili, anche per importi inferiori (si veda il precedente § 2.1.2).

Si rammenta che il valore è determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.

L'art. 19 co. 1.2 del DPR 602/73 prevede che: *“Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:*

a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione”.

Si tratta di parametri che, ormai da anni, erano utilizzati dall'Agente della Riscossione; il DLgs. 110/2024, modificando l'art. 19 del DPR 602/73 nel senso indicato, li ha in sostanza recepiti.

Ai sensi dell'art. 19 co. 1.3 del DPR 602/73, *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:*

a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;

b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b)”.

In attuazione di quanto esposto è stato emanato il DM 27.12.2024.

Crisi di impresa e/o sovraindebitamento

La dilazione non può essere concessa ai debitori soggetti a liquidazione giudiziale o a procedure concorsuali che presuppongono il rispetto della *par conditio creditorum*, il che accade se è stato depositato un accordo di ristrutturazione o un piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex DLgs. 14/2019¹⁷.

¹⁷ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento”, gennaio 2025, p. 5.

2.3.1 Persone fisiche e ditte individuali in regimi fiscali semplificati

Per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati, il parametro per individuare se il debitore può accedere alla dilazione e in quante rate è l'Indicatore dalla situazione economica equivalente (ISEE)¹⁸.

Relativamente ai regimi fiscali semplificati, in assenza di indicazioni legislative e/o di prassi, sembra potersi trattare per esempio del regime fiscale semplificato per gli "autonomi" ex L. 190/2014¹⁹.

La disciplina dell'ISEE è contenuta nel DPCM 5.12.2013 n. 159, come da ultimo modificato dal DPCM 14.1.2025 n. 13; il modello e le istruzioni sono stati da ultimo approvati con il DM 2.4.2025 n. 75²⁰.

Esso viene calcolato e reso disponibile dall'INPS previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU, che contiene le informazioni di natura anagrafica, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare)²¹.

L'ISEE, anche ai fini della dilazione dei ruoli, prende in considerazione la situazione economico-finanziaria del nucleo familiare del debitore, e non del solo debitore²². Rileva, come anticipato, sia la situazione reddituale²³ che la situazione patrimoniale²⁴.

¹⁸ L'ISEE era preso in considerazione dalla prassi degli uffici anche prima delle modifiche del DLgs. 110/2024, sia per l'accesso alla dilazione che per il numero di rate (vedasi, per tutte, la direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 17).

¹⁹ Vedasi la direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 17, ove si menzionavano la contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18 del DPR 600/73), il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art. 13 della L. 388/2000, abrogato dall'1.1.2015 dalla L. 190/2014) e il regime fiscale per i "contribuenti minimi" ex art. 1 co. 96 - 117 della L. 244/2007.

²⁰ Nel contesto *ante* DLgs. 110/2024, alcuna giurisprudenza aveva sancito che l'ISEE non avrebbe potuto costituire un parametro idoneo a dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria, vuoi perché sintomatico di uno stato di indigenza più che di temporanea difficoltà finanziaria (C.T. Prov. Torino 31.1.2011 n. 62/2/11), vuoi perché non poteva essere significativo quando "*deriva esclusivamente da redditi di partecipazione societaria non percepiti nell'anno in questione*" (C.T. Prov. Grosseto 30.11.2016 n. 318/1/16). A livello generale, siffatte considerazioni non possono più essere sostenute in quanto è lo stesso legislatore (vedasi l'art. 19 co. 1.2 del DPR 602/73) che indica l'ISEE quale parametro utile per ritenere presente lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.

²¹ L'ISEE viene rilasciato, a seguito di domanda, tra l'altro da Comuni, Centri di assistenza fiscale previsti dal DLgs. 241/97 (CAF) e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio (art. 4 co. 2 del DLgs. 109/98).

²² Per determinare l'appartenenza al nucleo familiare, l'art. 3 del DPCM 5.12.2013 n. 159 prevede, in sintesi, che: i coniugi fanno parte dello stesso nucleo anche in caso di diversa residenza anagrafica, salvo condizioni particolari (ad es., separazione o divorzio); i figli minorenni fanno parte del nucleo del genitore convivente, mentre il minore in affidamento preadottivo rientra sempre nel nucleo dell'affidatario; rientrano nel nucleo dei genitori i figli maggiorenni conviventi, nonché i figli maggiorenni non conviventi a carico dei genitori (salvo che siano coniugati e/o abbiano figli).

²³ L'indicatore della situazione reddituale (ISR) si determina con la somma dei redditi di ogni componente il nucleo familiare, al netto di spese e franchigie, dalla quale sono ulteriormente detratte le spese o le franchigie relative al nucleo familiare medesimo (circ. INPS 18.12.2014 n. 171). I redditi da considerare, per ciascun componente, si riferiscono al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU e sono elencati dall'art. 4 co. 2 del DPCM 5.12.2013 n. 159.

²⁴ L'indicatore della situazione patrimoniale è costituito dalla somma, per componente del nucleo, del valore del patrimonio immobiliare e mobiliare detenuto al 31 dicembre del secondo anno precedente (art. 5 del DPCM 5.12.2013 n. 159).

In estrema sintesi, per gli immobili si considera il valore ai fini IMU (anche in caso di esenzione) dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni (anche esteri) intestati a persone fisiche non imprenditori, al netto del mutuo residuo risultante al 31 dicembre del secondo anno precedente la presentazione della DSU. Il valore della casa di proprietà al netto del mutuo non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se risulta inferiore a 52.500,00 euro (soglia incrementata di 2.500,00 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a 2/3.

Relativamente al patrimonio mobiliare, questo è determinato da componenti, anche detenute all'estero, quali depositi e conti bancari e postali, titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni

La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre; in ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU saranno aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente²⁵.

Criteri per individuare il numero delle rate

Di seguito si riporta la parte dell'allegato 1 al DM 27.12.2024 in cui si indicano i criteri utili per la concessione della dilazione e per l'individuazione del numero di rate concedibili. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è comunque presente un simulatore di calcolo delle rate.

fruttiferi, azioni o quote di OICR italiani o esteri, partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati. Dal patrimonio mobiliare sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000,00 euro per nucleo familiare, i titoli di Stato di cui all'art. 3 del DPR 398/2003, nonché i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale (art. 1 co. 183 della L. 213/2023; art. 5 co. 4-*bis* del DPCM 5.12.2013 n. 159).

²⁵ Art. 10 co. 4 del DLgs 147/2017.

ALLEGATO I

PERSONE FISICHE E TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI

A. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se è superiore a 1 il valore del seguente rapporto:

$$N = \frac{\text{Debito}}{\text{I.S.E.E. mensile} \cdot \text{Coefficiente}\%}$$

dove:

- N = numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro. In presenza di valori decimali, il risultato viene sempre arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- Debito = importo da rateizzare + importo debito residuo eventualmente già in rateazione;
- I.S.E.E. mensile = $\text{I.S.E.E.}/12$;
- $\text{Coefficiente}\%$ = valore rilevabile, in funzione dell'I.S.E.E., dalla colonna B della seguente tabella 1.1:

Tabella 1.1

I.S.E.E. (A)			Coefficiente % (B)
DA		A	
1	- €	5.000,00 €	20,00%
2	5.000,01 €	10.000,00 €	21,00%
3	10.000,01 €	15.000,00 €	22,00%
4	15.000,01 €	20.000,00 €	23,00%
5	20.000,01 €	25.000,00 €	24,00%
6	25.000,01 €	30.000,00 €	25,00%
7	30.000,01 €	35.000,00 €	26,00%
8	35.000,01 €	40.000,00 €	27,00%
9	40.000,01 €	45.000,00 €	28,00%
10	45.000,01 €	50.000,00 €	29,00%
11	50.000,01 €	75.000,00 €	30,00%
12	75.000,01 €	100.000,00 €	32,00%
13	100.000,01 €	150.000,00 €	34,00%
14	150.000,01 €	200.000,00 €	36,00%
15	200.000,01 €		39,00%

Se il valore di N è superiore a 1:

- 1) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a 120;
- 2) per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili è ricompreso:
 - a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 84;
 - b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 96;
 - c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 108.

Bisogna rammentare che, a questi fini e come espressamente prevede l'art. 19 co. 1.2 del DPR 602/73, si considera non solo l'entità del debito oggetto della domanda di dilazione, ma pure l'importo complessivo del debito residuo inerente ad altre domande di rateazione²⁶.

²⁶ Invece, come sancisce l'art. 19 co. 1.1 del DPR 602/73, per verificare la soglia di accesso alla dilazione senza la necessità di dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria (120.000,00 euro) si fa riferimento esclusivamente all'importo del debito oggetto di ciascuna domanda.

2.3.2 Soggetti diversi da persone fisiche e ditte individuali in regimi fiscali semplificati

Per i soggetti diversi da persone fisiche e ditte individuali in regimi semplificati (in sostanza, società di capitali, di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria), il parametro per individuare se il debitore può accedere alla dilazione e in quante rate sono i c.d. “indice di liquidità” e “indice Alfa”²⁷.

Ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DM 27.12.2024, per “indice di liquidità” si intende “*il rapporto (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente*”: onde consentire l’accesso alla dilazione, l’indice deve essere inferiore a 1. Trattasi, dunque, di un parametro che ha valore normativo²⁸. In particolare, la necessità di considerare tale indice deriva dallo stesso art. 19 co. 1.2 del DPR 602/73 e la necessità che detto indice debba essere inferiore a uno deriva dal “Preambolo” presente nel DM 27.12.2024²⁹.

Invece, sempre per effetto dell’art. 2 co. 1 del DM 27.12.2024, si intende per “indice Alfa”:

“1) per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / valore della produzione, calcolato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;

2) per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomini, non rientranti tra quelli di cui al numero 1) della presente lettera, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / (proventi + ricavi)] x 100”³⁰.

I documenti da allegare all’istanza sono indicati nei modelli di domanda presenti nel sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La produzione della documentazione varia in base alla natura del soggetto richiedente, in particolare a seconda del fatto che questi sia una società di capitali o una società di persone.

²⁷ I menzionati indici erano presi in considerazione dalla prassi degli uffici anche prima delle modifiche del DLgs. 110/2024, sia per l’accesso alla dilazione che per il numero di rate (vedasi, per tutte, la direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 17).

²⁸ In giurisprudenza, nel contesto ante DLgs. 110/2024 in cui i menzionati parametri erano stati introdotti solo dalla prassi, era stato evidenziato che avrebbero potuto essere censurati dinanzi al giudice tributario (C.T. Prov. Treviso 11.11.2014 n. 763/9/14). Ora, non si può più sostenere che derivino da una semplice prassi essendo indicati espressamente dal legislatore. Tuttavia, come si illustrerà nel successivo § 2.3.5, è a nostro avviso possibile censurare il fatto che, in sostanza, il DM 27.12.2024 non consente, salvo lo sporadico caso dell’inagibilità dell’immobile in cui viene esercitata l’attività lavorativa, di dimostrare ulteriori circostanze che rendono impossibile onorare il debito in unica soluzione.

²⁹ Ove si legge: “*l’indice di liquidità, quale indicatore idoneo a valutare la maggiore o minore capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite, se di valore inferiore a 1, rappresenta un segnale di insufficiente liquidità dell’impresa e quindi la difficoltà di assolvere l’obbligazione in unica soluzione*”.

³⁰ Per quanto ci consta, non ci sono requisiti particolari o documentazione aggiuntiva da produrre per le società o gli enti in liquidazione volontaria. Nel sistema ante DLgs. 110/2024, pur in assenza di un qualsivoglia parametro legislativo, l’Agente della Riscossione, nel proprio sito, aveva indicato che i soggetti in liquidazione avrebbero dovuto dimostrare la difficoltà finanziaria anche per le dilazioni di valore inferiore ai 120.000,00 euro. Tra l’altro, si prospettava la necessità di produrre una relazione sottoscritta da un professionista che certificasse la presenza di elementi dell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l’esistenza dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti. In assenza si indicava, addirittura, la necessità di prestare una garanzia fideiussoria.

Documentazione da produrre (società di capitali, cooperative, ecc.)

I seguenti soggetti, come documentazione base, devono produrre il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa, oltre a copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese:

- società di capitali;
- società cooperative e mutue assicuratrici;
- consorzi con attività esterna;
- enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico.

Come indicato nell'Allegato 2 al DM 27.12.2024, è possibile presentare apposita relazione patrimoniale redatta secondo i criteri dell'art. 2423 ss. c.c. e risalente a non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di dilazione, se, alternativamente:

- l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisce ad un esercizio chiuso da oltre 12 mesi;
- il contribuente ritiene di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata di quella risultante dal bilancio, sebbene lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre 12 mesi.

Tale relazione deve essere approvata dall'organo competente ad approvare il bilancio e corredata dal giudizio/relazione dell'organo di controllo, se esistente.

La relazione può riferirsi ad un periodo annuale oppure infrannuale.

Documentazione da produrre (società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, ecc.)

I seguenti soggetti, come documentazione base, devono produrre il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa:

- società di persone;
- ditte individuali in contabilità ordinaria;
- associazioni, fondazioni, comitati (occorre anche la copia dell'atto costitutivo/statuto);
- enti ecclesiastici (oltre a copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto);
- consorzi e altri soggetti diversi da persone fisiche e ditte individuali in regimi fiscali semplificati non indicati in precedenza (oltre a copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto).

Come indicato nell'Allegato 2 al DM 27.12.2024, il prospetto che riporta i valori dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa si deve riferire ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di dilazione.

Il prospetto può riferirsi ad un periodo annuale oppure infrannuale e va sottoscritto da un professionista del settore, che, tra gli altri, può essere un dottore commercialista, un ragioniere commercialista o un avvocato, iscritti nel registro dei revisori legali.

Per le sole ditte individuali in contabilità ordinaria e società di persone, il prospetto può essere sottoscritto da un consulente del lavoro, un revisore legale o un "tributarista"³¹, a condizione che detengano le scritture contabili del richiedente.

Di seguito si riportano i prospetti di determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa allegati al modello "RDG" rispettivamente per le società di capitali/cooperative e le società di persone/altri enti.

³¹

Tali soggetti devono svolgere attività di consulenza fiscale o rivestire la funzione di intermediario fiscale.

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LIQUIDITÀ E DELL'INDICE ALFA⁷
SOCIETÀ DI CAPITALI/SOCIETÀ COOPERATIVE/MUTUE ASSICURATRICI/CONSORZI CON ATTIVITÀ
ESTERNA E ENTI PUBBLICI ECONOMICI TENUTI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO

Voci di bilancio/situazione patrimoniale utilizzate per la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa																			
Liquidità differita C) ATTIVO CIRCOLANTE II Crediti (esigibili entro l'esercizio successivo) 1) Verso clienti: (importo) 2) Verso imprese controllate: (importo) 3) Verso imprese collegate: (importo) 4) Verso controllanti: (importo) 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: (importo) 5-bis) Crediti tributari: (importo) 5-ter) Imposte anticipate: (importo) 5-quarter) Verso altri: (importo) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 6) altri titoli (importo) <u>Totale liquidità differita: (importo)</u> Liquidità corrente C) ATTIVO CIRCOLANTE IV Disponibilità liquide: 1) Depositi bancari e postali: (importo) 2) Assegni: (importo) 3) Denaro e valori in cassa: (importo) <u>Totale liquidità corrente: (importo)</u>	Passivo corrente D) DEBITI (esigibili entro l'esercizio successivo) 1) Obbligazioni: (importo) 2) Obbligazioni convertibili: (importo) 3) Debiti verso soci per finanziamento: (importo) 4) Debiti verso banche: (importo) 5) Debiti verso altri finanziatori: (importo) 6) Acconti: (importo) 7) Debiti verso fornitori: (importo) 8) Debiti rappresentati da titoli di credito: (importo) 9) Debiti verso imprese controllate: (importo) 10) Debiti verso imprese collegate: (importo) 11) Debiti verso imprese controllanti: (importo) 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: (importo) 12) Debiti tributari: (importo) 13) Debiti verso istituti di prev. / sic. sociale: (importo) 14) Altri debiti: (importo) <u>Totale passivo corrente: (importo)</u>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Determinazione Indice di Liquidità</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">(</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">importo liquidità differita</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">+</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">importo liquidità corrente</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">importo passivo corrente</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Determinazione Indice Alfa</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: center;">importo debito complessivo⁸</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">valore della produzione rettificato⁹ (importo)</td> <td style="text-align: center;">)</td> <td style="text-align: center;">x 100</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>		Determinazione Indice di Liquidità	(	importo liquidità differita	+	importo liquidità corrente	)	:	importo passivo corrente	=	Determinazione Indice Alfa	(	importo debito complessivo ⁸	:	valore della produzione rettificato ⁹ (importo)	)	x 100	=	
Determinazione Indice di Liquidità	(	importo liquidità differita	+	importo liquidità corrente	)	:	importo passivo corrente	=											
Determinazione Indice Alfa	(	importo debito complessivo ⁸	:	valore della produzione rettificato ⁹ (importo)	)	x 100	=												

DICHIARO

- che il valore della produzione rettificato è relativo alle voci contabili che, con riferimento all'art. 2425 del Codice Civile, corrispondono a "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione" e "Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio";
- che, sempre sulla base della citata documentazione, il totale valore della produzione rettificato dell'ultimo esercizio chiuso (esercizio) è pari a euro.....¹⁰

Luogo e data

Firma

⁷ L'Indice di Liquidità e l'Indice Alfa dovranno essere determinati secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo ad un esercizio chiuso da non oltre 12 mesi oppure sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

⁸ Inserire l'importo risultante dalla somma del debito oggetto di questa richiesta di rateizzazione (comprensivo degli interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica) e quello residuo già in rateizzazione.

⁹ Il "valore della produzione rettificato" è pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico ossia, rispettivamente "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione" e "Altri ricavi e proventi". Qualora il debitore fornisca una relazione economico-patrimoniale relativa ad un periodo di riferimento infrannuale, al denominatore dell'Indice Alfa dovrà essere inserito, come "valore della produzione rettificato", la somma degli importi 1-3-5 della voce A del Conto economico risultante dalla predetta relazione economico-patrimoniale infrannuale, rapportato su base annuale utilizzando la seguente formula: (valore della produzione rettificato infrannuale/numero di mesi cui si riferisce la relazione economico-patrimoniale) x 12. Esempio: se la relazione economico-patrimoniale si riferisce ai primi cinque mesi dell'anno ed il relativo valore della produzione rettificato è uguale a 100, il denominatore dell'Indice Alfa (cioè il valore della produzione rettificato su base annuale) sarà pari a: (100:5) x 12 = 240. Nel caso in cui il debitore ritenga che il valore della produzione rettificato così calcolato non sia idoneo a rappresentare correttamente la sua situazione economica attuale, dovrà inserire al denominatore dell'Indice Alfa la somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico risultanti dall'ultimo bilancio approvato e depositato.

¹⁰ Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente nel caso in cui gli indici sopra dichiarati si riferiscano a un periodo infrannuale.

PROSPETTO PER LA COMUNICAZIONE DEL VALORE DELL'INDICE DI LIQUIDITÀ E DELL'INDICE ALFA

SOCIETÀ DI PERSONE/DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA/ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI/COMITATI/ENTI ECCLESIASTICI/CONSORZI E ALTRI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE E DAI TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI CHE NON RIENTRANO TRA QUELLI INDICATI NEL PRECEDENTE PROSPETTO

Io sottoscritto/a nato/a il
a (Prov.....), in qualità di appartenente a una delle categorie indicate nel
nell'allegato 2, lettera B, punto 2)¹¹ del Decreto del 27/12/2024 - Min. Economia e Finanze

COMUNICO

- che sulla base della documentazione contabile messa a mia disposizione
dal/dalla codice fiscale
(denominazione e codice fiscale del soggetto per il quale si presenta questo prospetto)
con sede legale in.....
(Prov.....) indirizzo..... CAP
al fine di presentare richiesta di rateizzazione, il valore dell'**Indice di Liquidità** e dell'**Indice Alfa**, per il periodo
dal..... al, sono pari a:

Determinazione Indice di Liquidità	$\left(\begin{array}{c} \text{importo liquidità} \\ \text{differita} \end{array} + \begin{array}{c} \text{importo liquidità} \\ \text{corrente} \end{array} \right) : \begin{array}{c} \text{importo} \\ \text{passivo} \\ \text{corrente} \end{array} =$
Determinazione Indice Alfa	$\left(\begin{array}{c} \text{importo debito} \\ \text{complessivo}^{12} \end{array} : \begin{array}{c} \text{totale valore ricavi} \\ \text{e proventi}^{13} \\ \text{(importo)} \end{array} \right) \times 100 =$

- che il valore totale dei ricavi e proventi è relativo alle voci contabili che, con riferimento all'art. 2425 del Codice Civile, corrispondono a "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", "Variazione dei lavori in corso su ordinazione" e "Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio";
- che, sempre sulla base della citata documentazione, il totale valore ricavi e proventi dell'ultimo esercizio chiuso (esercizio) è pari a euro.....¹⁴

Luogo e data **Firma**

¹¹ Ai sensi dell'allegato 2, punto B, punto 2) penultima alinea del D.M. del 24/12/2024 possono sottoscrivere il presente prospetto i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie: revisori dei conti, studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che gli associati o i soci siano avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti e siano iscritti all'albo dei revisori dei conti. Limitatamente alle ditte individuali in contabilità ordinaria e alle società di persone, il prospetto può essere sottoscritto anche da un consulente del lavoro, da un revisore legale o da un tributarista che svolge attività di consulenza fiscale o riveste la funzione di intermediario fiscale, nei soli casi in cui detenga le scritture contabili del richiedente.

¹² Inserire l'importo risultante dalla somma del debito oggetto di questa richiesta di rateizzazione (comprensivo degli interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica) e quello residuo già in rateizzazione.

¹³ Qualora la comunicazione si riferisca ad un periodo infrannuale, al denominatore dell'Indice Alfa dovrà essere inserito il totale valore ricavi e proventi relativo a tale periodo infrannuale, rapportato su base annuale utilizzando la seguente formula: (totale valore ricavi e proventi infrannuale/numero di mesi cui si riferisce tale valore) x 12. Esempio: se tale valore si riferisce ai primi cinque mesi dell'anno ed il relativo totale valore ricavi e proventi è uguale a 100, il denominatore dell'Indice Alfa (cioè il totale valore ricavi e proventi su base annuale) sarà pari a: (100:5) x 12 = 240. Nel caso in cui il debitore ritenga che il totale valore ricavi e proventi così calcolato non sia idoneo a rappresentare correttamente la sua situazione economica attuale, dovrà inserire al denominatore dell'Indice Alfa il totale valore ricavi e proventi dell'ultimo esercizio chiuso.

¹⁴ Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente nel caso in cui gli indici sopra dichiarati si riferiscano a un periodo infrannuale.

Criteri per individuare il numero delle rate

Di seguito si riporta la parte dell'allegato 2 al DM 27.12.2024 in cui si indicano i criteri utili per la concessione della dilazione e per l'individuazione del numero di rate concedibili. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è comunque presente un simulatore di calcolo delle rate.

**SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE E DAI TITOLARI DI DITTE
INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI¹**

**A. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA
SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA**

Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se il valore dell'indice di liquidità è inferiore a 1.

Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell'Indice Alfa, dalla colonna B della seguente tabella 2.1.

Tabella 2.1

Indice ALFA (A)		Numero rate concedibili ex art. 19 comma 1.1 del DPR n. 602/1973 fino a massimo di 120 (B)
> 0	<= 1	12
> 1	<= 2	24
> 2	<= 4	36
> 4	<= 6	48
> 6	<= 10	60
> 10	<= 55	72
> 55	<= 65	84
> 65	<= 80	96
> 80	<= 90	108
> 90		120

Per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è ricompreso:

- a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 65;
- b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 80;
- c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 90.

¹ Con esclusione dei condomini e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata con le modalità indicate nell'allegato n. 3.

Bisogna rammentare che, a questi fini e come espressamente prevede l'art. 19 co. 1.2 del DPR 602/73, si considera non solo l'entità del debito oggetto della domanda di dilazione, ma pure l'importo complessivo del debito residuo inerente ad altre domande di rateazione³².

³² Invece, come sancisce l'art. 19 co. 1.1 del DPR 602/73, per verificare la soglia di accesso alla dilazione senza la necessità di dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria (120.000,00 euro) si fa riferimento esclusivamente all'importo del debito oggetto di ciascuna domanda.

2.3.3 Condomini

Nel caso dei condomini, la difficoltà finanziaria sussiste se il c.d. “indice Beta” è superiore al 10%.

Per effetto dell’art. 2 co. 1 del DM 27.12.2024, si intende per “indice Beta” *“il valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’art. 1130-bis del codice civile e approvato dall’assemblea condominiale] x 100”*.

Il condominio deve produrre il prospetto per la determinazione dell’indice Beta e la copia dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’art. 1130-bis c.c., approvato dall’assemblea.

Di seguito si riporta il prospetto di determinazione dell’indice Beta allegato al modello “RDG”.

PROSPETTO PER LA COMUNICAZIONE DEL VALORE DELL'INDICE BETA

CONDOMINI

Io sottoscritto/a nato/a il
a (Prov.....), in qualità di Amministratore del Condominio
..... codice fiscale

DICHIARO

- che il valore dell'Indice Beta è pari a:

Determinazione Indice Beta	(	importo debito complessivo ¹⁵	:	entrate ¹⁶ (importo)	)	x 100	=	_____ %
-------------------------------	---	--	---	------------------------------------	---	-------	---	---------

- che il valore delle entrate utilizzato per il calcolo dell'Indice Beta è quello risultante dal riepilogo finanziario dell'ultimo rendiconto condominiale, redatto ai sensi dell'art. 1130-bis, per il periodo dal..... al e approvato dall'assemblea condominiale;

Luogo e data Firma

¹⁵ Inserire l'importo risultante dalla somma del debito oggetto di questa richiesta di rateizzazione (comprensivo degli interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica) e quello residuo già in rateizzazione.

¹⁶ Inserire l'importo delle entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell'ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell'art. 1130-bis c.c. e approvato dall'assemblea.

Criteri per individuare il numero delle rate

Di seguito si riporta la parte dell'Allegato 3 al DM 27.12.2024 in cui si indicano i criteri utili per la concessione della dilazione e per l'individuazione del numero di rate concedibili.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è comunque presente un simulatore di calcolo delle rate.

CONDOMINI

Per i condomini, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se l'Indice Beta è superiore al 10%.

Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è pari a quello risultante, in funzione del valore dell'Indice Beta, dalla colonna B della seguente tabella n. 3.1.

Tabella 3.1

Indice BETA (A)		Numero rate concedibili ex art. 19, comma 1.1, del DPR n. 602/1973 fino a massimo di 120 (B)
> 10%	<= 15%	24
> 15%	<= 20%	48
> 20%	<= 25%	72
> 25%	<= 30%	84
> 30%	<= 35%	96
> 35%	<= 40%	108
> 40%		120

Per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili è ricompreso:

- per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Beta è superiore al 30%;
- per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Beta è superiore a 35%;
- per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Beta è superiore al 40%.

Bisogna rammentare che, a questi fini e come espressamente prevede l'art. 19 co. 1.2 del DPR 602/73, si considera non solo l'entità del debito oggetto della domanda di dilazione, ma pure l'importo complessivo del debito residuo inerente ad altre domande di rateazione³³.

2.3.4 Pubbliche Amministrazioni

Se si tratta di Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante sull'obiettiva difficoltà finanziaria. In alternativa, è ammessa una dichiarazione dell'organo amministrativo di vertice.

In presenza del menzionato requisito, la dilazione viene automaticamente concessa in 120 rate mensili, salvo che il debitore ne abbia chiesto un numero inferiore.

Soggetto	Documentazione
Persone fisiche e ditte individuali in regimi fiscali semplificati	Dichiarazione ISEE
Ditte individuali in contabilità ordinaria e società di persone	Prospetto di determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa sottoscritto da un professionista abilitato
Associazioni, fondazioni, comitati	Atto costitutivo/statuto
	Prospetto di determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa

³³ Invece, come sancisce l'art. 19 co. 1.1 del DPR 602/73, per verificare la soglia di accesso alla dilazione senza la necessità di dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria (120.000,00 euro) si fa riferimento esclusivamente all'importo del debito oggetto di ciascuna domanda.

Soggetto	Documentazione
	sottoscritto da un professionista abilitato
Società di capitali	Bilancio (o relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo competente unitamente alla relazione dell'organo di controllo)
	Prospetto di determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa
Società cooperative e mutue assicuratrici	Bilancio (o relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo competente unitamente alla relazione dell'organo di controllo)
	Prospetto di determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa
Condomini	Prospetto di determinazione dell'indice Beta
	Rendiconto approvato dall'assemblea
Pubbliche amministrazioni	Dichiarazione del legale rappresentante

2.3.5 Ulteriori motivi di difficoltà economica

L'art. 19 co. 1.3 del DPR 602/73 sancisce che il decreto attuativo della dilazione dei ruoli deve individuare *“particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente”*.

Ai sensi dell'art. 4 del DM 27.12.2024, *“Ai fini di cui all'art. 19, comma 1.3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che hanno determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa. Tale condizione è documentata con le modalità indicate negli allegati numeri 1 e 2”*.

Gli Allegati 1, 2 e 3 al DM 27.12.2024, le cui prescrizioni sono state recepite nei modelli di domanda, prevedono che a tal fine sia necessario allegare la certificazione di inagibilità totale dell'immobile rilasciata dall'autorità comunale non oltre 6 mesi prima della trasmissione della domanda. In presenza del menzionato requisito, la dilazione viene automaticamente concessa in 120 rate mensili, salvo che il debitore ne abbia chiesto un numero inferiore.

La prassi ha specificato che ai fini della temporanea difficoltà finanziaria non possono essere considerati elementi ulteriori o diversi dall'inagibilità dell'immobile³⁴.

L'art. 4 del DM 27.12.2024 appare potenzialmente illegittimo per violazione di legge, considerato che l'art. 19 co. 1.3 del DPR 602/73 sancisce che il decreto deve individuare *“particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente”*, non un solo evento. Senza contare che tale evento (inagibilità dell'unico immobile) spesso si rivela scarsamente rappresentativo della temporanea difficoltà finanziaria: molte attività possono versare in uno stato di crisi indipendente dalla inagibilità dell'immobile o da qualsiasi altra calamità naturale, crisi che, nel contempo, può non emergere dall'indice di liquidità o dall'ISEE.

Non a caso, secondo la prassi esistente nel sistema ante DLgs. 110/2024 sarebbe stato possibile considerare improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale così come eventi quali la cessazione del rapporto di lavoro per un lavoratore dipendente, l'insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia comportato ingenti spese mediche, il decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del

nucleo familiare e, limitatamente alle ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la cessazione dell'attività della ditta individuale risultante dal Registro delle imprese³⁵. Anche la giurisprudenza aveva considerato eventi diversi da quelli che, formalmente, erano indicati nelle direttive Equitalia, ovvero l'ISEE o l'indice di liquidità³⁶.

In ragione di quanto esposto, sembra possibile ricorrere contro un eventuale diniego di dilazione dimostrando la sussistenza di ragioni sintomatiche di temporanea difficoltà finanziaria ulteriori rispetto agli indici del DM 27.12.2024. La richiesta di annullamento del diniego è però subordinata alla disapplicazione dell'art. 4 del DM 27.12.2024 ad opera del giudice tributario, facoltà ammessa espressamente dall'art. 7 co. 5 del DLgs. 546/92³⁷.

2.4 PROROGA DELLA DILAZIONE

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in costanza dei presupposti di legge, può concedere una proroga della dilazione già accordata³⁸.

La proroga può essere concessa se ricorrono, congiuntamente, due requisiti:

- il peggioramento della temporanea difficoltà finanziaria, debitamente dimostrato;
- l'assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione.

Essa può essere disposta una volta, per un ulteriore periodo sino al numero massimo di rate previsto. Occorre presentare la documentazione giustificativa della richiesta di proroga anche se il debito è di importo sino a 120.000,00 euro³⁹.

In caso di precedente domanda "su semplice richiesta" dovranno quindi essere depositati i documenti indicati nei precedenti § 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4 (in breve, a seconda dei casi, l'ISEE, il prospetto inerente all'indice di liquidità, all'indice Alfa o all'indice Beta); se, di contro, alla precedente domanda erano già stati allegati i menzionati documenti (ad esempio in quanto di valore superiore a 120.000,00 euro), occorre depositare sempre i menzionati documenti "aggiornati", dai quali si deve evincere un peggioramento della situazione di difficoltà finanziaria.

Verificato il peggioramento della situazione di difficoltà finanziaria, per la determinazione del numero di rate si applicano i criteri indicati in precedenza e derivanti dagli Allegati 1, 2 e 3 al DM 27.12.2024, indipendentemente dalla tipologia di dilazione (anche, di conseguenza, se si trattasse di domanda il cui valore non supera i 120.000,00 euro)⁴⁰.

³⁵ Direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 17.

³⁶ Può integrare difficoltà economica la diminuzione degli incassi a fronte di costi fissi non comprimibili, che ha reso d'obbligo il ricorso al canale bancario, con aggravio di costi (C.T. Prov. Treviso 22.6.2017 n. 313/1/17), o la situazione di immobilizzo dei crediti commerciali, avvalorata dalla prova di aver intentato una causa civile per recuperarli (C.T. Prov. Varese 24.3.2016 n. 205/11/16). Secondo altra pronuncia, la difficoltà finanziaria può derivare dal fatto che il contribuente ha ridotto il fatturato del 45% e il numero dei lavoratori dipendenti (C.T. Prov. Treviso 11.11.2014 n. 763/9/14).

³⁷ *"Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente"*.

³⁸ Art. 19 co. 1-bis del DPR 602/73.

³⁹ Quanto esposto emerge chiaramente dal modello di dilazione in proroga (c.d. modello "RDP").

⁴⁰ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 14.

La rateazione in proroga viene concessa *“in un numero massimo di rate pari alla differenza tra il numero di rate concedibili e il numero delle rate scadute e non pagate, alla data di accoglimento della nuova rateizzazione, dell’istanza originaria”*⁴¹.

Rateazione in proroga	Note
Caratteristiche generali	Può essere concessa una sola volta
	Non è concessa se la dilazione è decaduta
Temporanea difficoltà finanziaria	Va in ogni caso dimostrato il peggioramento della situazione (anche per le dilazioni del valore sino a 120.000,00 euro)
Importo minimo di ciascuna rata	50,00 euro
Numero massimo di rate	A livello generale quello previsto per le dilazioni “documentate”

3 DOMANDA DI RATEAZIONE

La dilazione delle somme iscritte a ruolo postula la presentazione di un’istanza, esente da bollo⁴², che in base all’art. 19 del DPR 602/73:

- non deve essere corredata da alcuna garanzia;
- può essere presentata anche a esecuzione avviata;
- comporta l’applicazione degli interessi di dilazione ex art. 21 del DPR 602/73.

I modelli sono scaricabili dal sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione (o del diverso ente di competenza), o reperibili presso i relativi uffici.

È opportuno presentare la domanda di dilazione, per quanto possibile, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, posto che, ai sensi dell’art. 50 co. 1 del DPR 602/73, prima di questo termine il debitore, ai fini esattivi, non è ancora considerato inadempiente quindi non può essere soggetto a misure esecutive e/o cautelari⁴³.

Se la prima rata del piano di dilazione viene pagata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, oltre agli importi iscritti a ruolo il debitore dovrà corrispondere gli interessi di mora calcolati sempre sulle somme iscritte a ruolo esclusi gli interessi e le sanzioni, i quali retroagiscono alla data di notifica della cartella⁴⁴. Si rammenta che per i carichi affidati dall’1.1.2022, a seguito della riforma dell’art. 17 del DLgs. 112/99 ad opera della L. 234/2021, non sono più dovuti gli aggi di riscossione.

Il discorso è diverso per gli accertamenti esecutivi, ove la dilazione, per forza di cose, è richiedibile in un momento in cui il contribuente è già passibile di ipoteca/fermo⁴⁵.

⁴¹ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento”, gennaio 2025, p. 14.

⁴² Ris. Agenzia delle Entrate 7.4.2008 n. 135.

⁴³ Il termine di presentazione dell’istanza, nel caso in cui l’ente impositore abbia concesso in ritardo lo sgravio delle somme, ha come *dies a quo* non la notifica della cartella di pagamento bensì il provvedimento di sgravio. In relazione a carichi consegnati entro il 31.12.2021 è stato sostenuto che il piano di rateizzazione gravato del maggior aggio e degli interessi di mora era errato nel suo ammontare e doveva essere annullato (C.T. Prov. Salerno 26.4.2017 n. 2341/13/17).

⁴⁴ Con effetto dall’1.7.2019, il tasso degli interessi di mora è passato dal 3,01% al 2,68% in ragione annuale (prov. Agenzia delle Entrate 23.5.2019 n. 148038). Successivamente il tasso non ha più subito variazioni.

⁴⁵ Art. 29 del DL 78/2010. Infatti, le somme vengono “affidate” ad Agenzia delle Entrate-Riscossione decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il ricorso, e, solo da questo momento, il contribuente può domandare la dilazione. La descritta modalità di imposizione comporta che il contribuente, quando è messo nella condizione di poter chiedere la

All'esito della domanda, l'Agente della riscossione può notificare un provvedimento di accoglimento, di rigetto parziale o di rigetto totale⁴⁶. Prima di notificare il rigetto, l'Agente della Riscossione ha l'obbligo di comunicare i motivi che impediscono l'accoglimento della richiesta di rateazione⁴⁷.

Le rate possono essere pagate mediante domiciliazione bancaria presso il conto indicato dal debitore⁴⁸ o tramite una delle modalità all'uopo previste. Il contribuente, in luogo della rata costante, può chiedere che il piano preveda rate variabili di importo crescente per ciascun anno⁴⁹.

3.1 TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

La domanda di dilazione, redatta utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione:

- può essere presentata mediante consegna allo sportello, oppure trasmessa per via telematica direttamente dal sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- deve contenere il domicilio eletto per il procedimento, ove necessario i documenti inerenti alla dimostrazione dello stato di difficoltà economica e copia di un documento di riconoscimento;
- può avvenire ad opera di un delegato (ad esempio, il professionista di fiducia), nel qual caso oltre alla delega occorre allegare copia di un documento del delegante e del delegato.

La trasmissione può avvenire anche mediante PEC unitamente alla copia di un documento di identità del dichiarante; le caselle PEC a cui inviare l'istanza sono presenti in calce a ciascun modello⁵⁰.

L'art. 19 co. 1 del DPR 602/73 prevede che il valore soglia di 120.000,00 euro (al di sopra del quale occorre dimostrare la difficoltà economica) si computa in relazione a "ciascuna richiesta"⁵¹.

Per l'effetto, il debitore può scegliere quali debiti iscritti a ruolo intenda dilazionare, potendo presentare distinte istanze di dilazione, ciascuna delle quali, se ha ad oggetto importi fino a 120.000,00 euro, non richiede la documentazione della temporanea difficoltà⁵². Attraverso tale criterio è possibile ottenere la dilazione, a semplice richiesta, per importi complessivi potenzialmente maggiori rispetto al valore soglia di 120.000,00

dilazione, è ormai in mora, e deve quindi corrispondere gli interessi di mora (che spettano dal giorno successivo alla notifica dell'atto).

Il Governo non ha attuato l'art. 6 co. 5 lett. b) della L. 11.3.2014 n. 23, che imponeva ai decreti delegati di prevedere la dilazione in un momento antecedente alla presa in carico degli importi ad opera dell'Agente della Riscossione.

⁴⁶ L'accoglimento parziale si può avere quando solo alcuni carichi risultano dilazionabili, oppure quando la dilazione viene concessa ma in un numero di rate diverso da quello chiesto dal debitore (Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 19).

⁴⁷ L'Agente della Riscossione notifica anche un preavviso di rigetto, in modo che il debitore, se possibile, sani l'irregolarità ad esempio producendo la documentazione mancante entro 10 giorni (Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 19).

⁴⁸ Art. 19 co. 4 del DPR 602/73. Nel sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente, nell'area riservata del sito stesso, il servizio "Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione", che consente di attivare o revocare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto, se autorizzato.

⁴⁹ Art. 19 co. 1-ter del DPR 602/73.

⁵⁰ L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha istituito, su base regionale, apposite caselle PEC dedicate all'esame delle domande di dilazione delle somme iscritte a ruolo.

⁵¹ Per le domande presentate dall'1.1.2025 al 31.12.2026, la difficoltà finanziaria va dimostrata anche se si vuole ottenere un numero di rate superiore a 84 (nello specifico da 85 a 120 nonostante gli importi siano inferiori alla soglia dei 120.000,00 euro).

⁵² Non è possibile, quanto meno al momento, scegliere quali carichi presenti nella singola cartella di pagamento dilazionare.

euro, in quanto il contribuente può presentare un'istanza per ciascuna cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito INPS⁵³.

3.1.1 Dilazione "a richiesta"

Nei casi in cui la dilazione viene concessa su semplice domanda occorre usare il modello RS - Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 euro in 84 rate (c.d. "semplice richiesta") - Tutti i soggetti⁵⁴.

Per la trasmissione ci si può avvalere di tre modalità:

- applicativo telematico presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione "Rateizza adesso" (occorre la c.d. "identità digitale"), utilizzabile anche dagli intermediari abilitati con le credenziali "Entratel". In questo caso la procedura è molto snella, considerato che l'accettazione è immediata, generando il sistema il piano di ammortamento con le relative scadenze⁵⁵;
- PEC alla casella indicata nel modello di domanda;
- consegna a mano presso gli uffici della riscossione.

3.1.2 Dilazione "documentata"

Nei casi in cui la dilazione viene concessa previa dimostrazione del temporaneo stato di difficoltà finanziaria⁵⁶ occorre utilizzare, a seconda dei casi, uno dei seguenti modelli:

- RDF - Richiesta di rateizzazione "documentata" - Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- RDG - Richiesta di rateizzazione "documentata" - Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- RDP - Richiesta di "proroga" di una rateizzazione - Tutti i soggetti.

Per la trasmissione ci si può avvalere di due modalità:

- PEC alla casella indicata nel modello di domanda;
- consegna a mano presso gli uffici della riscossione.

3.1.3 Obbligati solidali

Il coobbligato solidale, sia questo paritetico o dipendente, può presentare domanda di dilazione delle somme, essendo un debitore a tutti gli effetti^{57, 58}.

L'art. 7 co. 1-*quater* della L. 212/2000 (introdotto dal DLgs. 219/2023 e operante dal 18.1.2024) prevede che, sia per la solidarietà paritetica che dipendente, l'obbligato solidale deve ricevere l'auto-noma notifica della cartella di pagamento, non essendo sufficiente l'intimazione ad adempiere.

⁵³ Se, quindi, il debitore ha ricevuto più cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito può avere interesse a presentare distinte domande di dilazione. In questo modo, occorrerà prestare attenzione ad onorare i pagamenti relativi a ciascun piano di dilazione, però l'eventuale decadenza da un piano non comprometterebbe gli altri. Un'altra ragione che potrebbe indurre a presentare distinte domande potrebbe rinvenirsi nella pendenza di un contenzioso solo su alcuni carichi: in caso di vittoria, non ci sarebbe bisogno di chiedere la rimodulazione del piano, cosa che, invece, sarebbe necessaria laddove il piano contenesse anche carichi non oggetto di contenzioso.

⁵⁴ Si tratta delle domande di dilazione il cui importo non supera i 120.000,00 euro sino a 84 rate (per gli anni 2025 e 2026).

⁵⁵ Comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 8.1.2025.

⁵⁶ Si tratta delle domande di dilazione il cui importo supera i 120.000,00 euro oppure le 84 rate (per gli anni 2025 e 2026). Anche la dilazione in proroga presuppone la domanda "documentata".

⁵⁷ Anche nei suoi confronti non può essere adottata l'ipoteca esattoriale (C.T. Prov. Treviso 22.2.2017 n. 129/1/17).

⁵⁸ La domanda di dilazione può provenire anche dal cessionario di azienda. Egli, infatti, accollandosi le passività del cedente, subentra nelle posizioni debitorie (C.T. Prov. Bari 15.2.2016 n. 355/1/16).

Grazie a ciò, sembra potersi affermare che questi possa, agevolmente, chiedere la dilazione delle somme, essendo direttamente notificatario della cartella di pagamento.

Il problema potrebbe porsi per i carichi da dilazionare derivanti da accertamenti esecutivi, in cui, almeno formalmente, il richiamato art. 7 co. 1-*quater* della L. 212/2000 non opera. In questo caso, ferma la possibilità, per l'obbligato solidale, di chiedere e ottenere la dilazione, può essere opportuno un preventivo confronto con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Quanto esposto vale, a nostro avviso, per tutti i soggetti che, in generale, sono responsabili per un debito altrui sebbene, tecnicamente, non ci sia una responsabilità solidale⁵⁹.

Domanda	Note
Modalità di trasmissione	Servizio "Rateizza adesso"
	PEC dell'Agente della Riscossione all'uopo dedicata
	Consegna presso gli uffici
Termini	Non previsti (può essere trasmessa anche a esecuzione avviata)
Modelli	RS (tutti i soggetti per le domande "a richiesta")
	RDF (persone fisiche per le domande "documentate")
	RDG (altri soggetti per le domande "documentate")
	RDP (tutti i soggetti per le domande "in proroga")

3.1.4 Casi particolari

In varie situazioni, la domanda può essere presentata da un soggetto in veste di rappresentante legale/tutore/curatore di altro soggetto⁶⁰. Il tema può essere delicato, in quanto chi presenta la domanda in merito a debiti iscritti a ruolo in capo ad altri soggetti non sempre, dal punto di vista tecnico, se li accolla. Ciò comporta la necessità di verificare se la (eventuale) documentazione alla base della domanda di dilazione debba riferirsi al debitore o a colui il quale presenta la domanda⁶¹.

Può essere opportuno un preventivo confronto con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, recandosi presso gli sportelli o prenotando una videochiamata presso l'apposita funzione del sito.

Nulla vieta di allegare alla PEC, con cui si trasmette la domanda, una memoria esplicativa.

Decesso del debitore

La domanda di dilazione può essere presentata dall'erede, specificando tale qualità nella domanda di dilazione. Ovviamente, l'ISEE dovrà essere a questi riferibile.

In passato, la prassi aveva specificato che, a dilazione già accordata, il decesso del debitore avrebbe causato la revoca del beneficio e la rateazione avrebbe potuto essere concessa all'erede che ne avesse fatto richiesta previa dimostrazione, per i debiti residui superiori a 120.000,00 euro, di versare in uno stato di temporanea difficoltà economica⁶².

⁵⁹ Può essere il caso del socio di snc, responsabile per i debiti sociali ad esempio a titolo di IVA non in via solidale con la società ma in via sussidiaria ai sensi dell'art. 2291 c.c.

⁶⁰ Tale possibilità compare nei modelli di domanda per le persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

⁶¹ Esemplificando, se si tratta di amministratore di sostegno che presenta la domanda per conto dell'amministrato, è evidente che la difficoltà finanziaria debba riferirsi all'amministrato. Il caso non è così lampante se si tratta del rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta che, ai sensi dell'art. 38 c.c., può rispondere personalmente del debito riferibile all'associazione; in questa eventualità, il rappresentante può avere interesse nonché pretendere che sia preso in considerazione non l'indice di liquidità riferibile all'associazione ma il proprio ISEE.

⁶² Direttiva Equitalia 15.4.2011 n. 12.

A nostro avviso, la dilazione decaduta in capo al *de cuius* non dovrebbe ostare ad una nuova dilazione chiesta dall'erede. Tra l'altro, in questa ipotesi il piano di dilazione dovrebbe essere preceduto da uno sgravio parziale delle somme a titolo di sanzione contenute nel carico, che ai sensi dell'art. 2 co. 3 del DLgs. 472/97 non si trasmettono agli eredi⁶³.

Assoggettamento a procedura concorsuale del debitore

La dilazione delle somme iscritte a ruolo non può essere concessa ai debitori soggetti a liquidazione giudiziale o a procedure concorsuali che presuppongono il rispetto della *par conditio creditorum*, il che accade se è stato depositato un accordo di ristrutturazione o un piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex DLgs. 14/2019⁶⁴.

Cancellazione della società dal Registro delle imprese

La domanda di dilazione, a nostro avviso, dovrebbe poter essere presentata dai soci, liquidatori, amministratori potenzialmente responsabili dei debiti della società estinta ai sensi dell'art. 2495 c.c. o dell'art. 36 del DPR 602/73, specificando tale qualità nella domanda di dilazione. Ovviamente, l'ISEE dovrà essere a costoro riferibile.

Astrattamente, non si può escludere la validità della domanda presentata dalla società estinta, in ragione dell'art. 28 co. 4 del DLgs. 175/2014 secondo cui anche ai fini degli atti di riscossione la società si ritiene "fiscalmente in vita" per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione⁶⁵.

Il problema, laddove fosse la società estinta a presentare la domanda di dilazione, riguarderebbe l'impossibilità di documentare lo stato di difficoltà finanziaria, se non facendo riferimento, in ogni caso, al bilancio di liquidazione, soluzione a ben vedere censurabile. Non è un caso che la prassi, tra i motivi di diniego alla dilazione, abbia richiamato l'eventualità in cui *"gli indicatori risultanti dalla verifica dei documenti presentati non consentono l'accesso alla rateizzazione richiesta, oppure emergono elementi ostativi alla concessione della rateizzazione (per esempio, cancellazione della società dal Registro delle imprese, presenza di procedura concorsuale)"*⁶⁶.

3.2 EFFETTI DELLA DOMANDA DI DILAZIONE

La sola domanda di dilazione delle somme iscritte a ruolo ha vari effetti positivi per il debitore.

A livello generale, egli è considerato "adempiente" sino all'eventuale rigetto. Ove la domanda venga accolta, lo *status* di "adempienza" permane sino all'eventuale decadenza dalla dilazione.

Per effetto dell'art. 19 co. 1-*quater* del DPR 602/73, nel momento in cui il debitore presenta l'istanza:

- l'ipoteca esattoriale e il fermo dei beni mobili possono essere adottati in caso di mancato accoglimento della domanda o di decadenza⁶⁷, ma rimangono validi quelli disposti prima;
- non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto.

Invece, possono essere disposte azioni revocatorie e proseguite quelle già avviate⁶⁸.

⁶³ Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 7.8.2015 n. 29, sia pure in merito all'art. 8 del DLgs. 218/97.

⁶⁴ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 5.

⁶⁵ Infatti, è stata ritenuta valida la domanda presentata, dopo la cancellazione, dall'ex liquidatore sia in merito alla rottamazione dei ruoli (Cass. 27.6.2023 n. 18310) che all'accertamento con adesione (Cass. 17.11.2020 n. 26109).

⁶⁶ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 19.

⁶⁷ Vedasi anche la Cass. 20.6.2024 n. 17031.

⁶⁸ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 18.

Una volta che sia stata accettata la dilazione delle somme, è possibile ottenere il DURC⁶⁹. Analogamente, il divieto di compensazione dei ruoli scaduti viene meno non per effetto della domanda di dilazione, ma nel momento in cui la richiesta è accolta, e permane sino all'eventuale decadenza⁷⁰.

Quanto esposto, naturalmente, vale se e nella misura in cui non ci siano altri carichi iscritti a ruolo o affidati in riscossione relativamente ai quali non sia in essere una dilazione, oppure sia decaduta una dilazione in precedenza concessa.

3.2.1 Ipoteca esattoriale

L'ipoteca è disciplinata dall'art. 77 del DPR 602/73 e può essere adottata quando il credito per cui si procede supera nel complesso i 20.000,00 euro, anche se non sussistono i requisiti per il pignoramento immobiliare. Quest'ultimo, infatti, è possibile solo per i crediti superiori a 120.000,00 euro, ad eccezione dell'abitazione principale non di lusso, in merito alla quale non è mai ammesso.

Presentata la domanda di dilazione, non può essere iscritta una nuova ipoteca, mentre rimane quella eventualmente già iscritta in precedenza.

Il legislatore, quale effetto della domanda, inibisce la "iscrizione" dell'ipoteca, quindi se l'Agente della Riscossione avesse già comunicato il preavviso di ipoteca, la domanda di dilazione osterebbe all'iscrizione ipotecaria, ancorché la procedura sia stata iniziata, non avendo rilievo il mancato pagamento del debito entro il termine dei 30 giorni menzionato dall'art. 77 del DPR 602/73.

La prassi ha specificato che *"il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e, conseguentemente, dell'abbattimento dell'importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell'eventuale ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 DPR n. 602/1973 in data antecedente alla presentazione dell'istanza"*⁷¹.

La cancellazione dell'ipoteca viene disposta a seguito del pagamento dell'ultima rata del piano.

3.2.2 Fermo dei beni mobili registrati

Il fermo dei beni mobili registrati è disciplinato nell'art. 86 del DPR 602/73 e non presuppone alcun limite di valore del credito da riscuotere.

Presentata la domanda di dilazione, non può essere iscritto un nuovo fermo, mentre rimane quello eventualmente già adottato in precedenza.

Il legislatore, quale effetto della domanda, inibisce la "iscrizione" del fermo, quindi se l'Agente della Riscossione avesse già comunicato il preavviso di fermo, la domanda di dilazione osterebbe all'iscrizione,

⁶⁹ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 20.

⁷⁰ Relativamente al divieto di compensazione per ruoli di importo superiore a 100.000,00 euro, lo stesso art. 37 co. 49-*quinquies* del DL 4.7.2006 n. 223 (introdotto dall'art. 1 co. 94 della L. 213/2023 e sostituito dall'art. 4 co. 2 del DL 29.3.2024 n. 39, conv. L. 23.5.2024 n. 67) prevede che esso *"non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza"*. Invece, per quanto riguarda il divieto di compensazione per ruoli di importo superiore a 1.500,00 euro ex art. 31 co. 1 del DL 78/2010, l'inoperatività del divieto a causa dell'accoglimento della dilazione è stata affermata dalla prassi (circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 13, § 3).

⁷¹ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 23.

Sebbene di ciò la prassi non parli, laddove, a seguito del pagamento delle rate, il debito sia sceso sotto la soglia dei 20.000,00 euro sembra possibile chiedere alla Corte tributaria l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria adottata prima della domanda di dilazione dei ruoli, per sopravvenuta illegittimità.

ancorché la procedura sia stata iniziata, non avendo rilievo il mancato pagamento del debito entro il termine dei 30 giorni menzionato dall'art. 86 del DPR 602/73.

In base alla prassi, una volta pagata la prima rata del piano, il debitore può ottenere la sospensione del fermo stesso, circostanza che consente la circolazione del veicolo⁷² ma non la sua cessione in assenza di vincoli o la sua rottamazione. La cancellazione del fermo, che viene disposta automatica-mente senza oneri per il debitore, si avrà una volta pagata l'ultima rata del piano⁷³.

3.2.3 Pignoramenti presso terzi e attività esecutive

Trasmessa la domanda di dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto. Se la domanda viene, in un momento successivo, accolta, *“il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”*⁷⁴.

Non ci sono effetti per interventi dell'Agente della riscossione su procedure espropriative intentate da terzi, nemmeno a seguito del pagamento della prima rata del piano⁷⁵.

Pignoramento presso terzi

Nella procedura ex artt. 72 e 72-bis del DPR 602/73, il terzo pignorato (istituto di credito, locatario, affittuario), su ordine di Agenzia delle Entrate-Riscossione, procede al pagamento delle somme nelle sue mani, senza intervento del giudice dell'esecuzione nei seguenti termini:

- per i fitti e le pigioni scadute e non corrisposte, nel termine di 15 giorni dalla notifica e quelli a scadere alle rispettive scadenze;
- per le somme il cui diritto alla percezione sia già maturato, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento e le restanti somme alle rispettive scadenze.

Detta procedura, presentata la domanda di dilazione, dovrebbe bloccarsi per poi estinguersi nel momento in cui viene pagata la prima rata. Nel pignoramento del conto corrente, se gli importi sono stati trasferiti dall'istituto di credito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la dilazione non può, come intuibile, più bloccare nulla essendo le somme ormai state “assegnate”.

Nell'eventualità indicata, è bene informare subito l'istituto di credito e l'Agente della riscossione, facendo presente che è stata presentata domanda di dilazione; in questo modo, il conto corrente potrà essere sbloccato non appena l'istituto di credito riceve la relativa comunicazione da parte dell'Agente della riscossione. In base all'art. 72-bis del DPR 602/73, infatti, l'istituto di credito ha tempo 60 giorni per assegnare le somme quindi è importante che il debitore, ricevuto il pignoramento, si attivi subito onde ottenere la dilazione delle somme⁷⁶.

⁷² Nonostante la prassi di ciò non parli, appare ovvio che alcuna sanzione ex art. 214 co. 8 del DLgs. 285/92 potrà essere irrogata al debitore che circola con il veicolo, stante l'avvenuta sospensione del fermo.

⁷³ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento”, gennaio 2025, p. 23.

⁷⁴ Art. 19 co. 1-*quater*.2 del DPR 602/73.

⁷⁵ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento”, gennaio 2025, p. 23.

⁷⁶ Pagata la prima rata, è opportuno inviare la documentazione (richiesta di dilazione, pagamento della prima rata) all'istituto di credito, dimostrando che la dilazione si riferisce proprio al debito che ha dato luogo al pignoramento. Ove l'istituto di credito in tempi celeri non abbia ancora ricevuto notizie dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è bene contattare quest'ultima con i servizi a disposizione dell'utenza (ad esempio prenotando una videochiamata o inviando una PEC sia alla casella relativa alle dilazioni sia alla casella riguardante i pignoramenti presso terzi).

3.2.4 Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73, le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 5.000,00 euro, inoltrano una richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo di almeno 5.000,00 euro.

Il pagamento può essere effettuato se l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica che il soggetto non risulta inadempiente o se entro i 5 giorni feriali successivi non ha fornito alcuna risposta.

Per contro, qualora Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione:

- l'ammontare del debito del beneficiario per il quale si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti;
- l'intenzione di provvedere al pignoramento presso terzi.

In questo caso, la richiesta della Pubblica amministrazione rappresenta una "segnalazione" rilevante ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73.

Per effetto dell'art. 19 co. 1-*quater*.1 del DPR 602/73, *"Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1"*. La dilazione viene quindi concessa al netto delle somme per le quali è stata fatta la "segnalazione"⁷⁷.

Accolta la domanda di dilazione viene *"meno lo stato di inadempienza di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, ai fini delle successive verifiche da parte della Pubblica Amministrazione"*⁷⁸.

3.2.5 Sospensione dei termini di prescrizione

L'art. 19 co. 1-*quater* del DPR 602/73, come modificato dal DL 137/2020, prevede che, dal momento di presentazione della domanda di dilazione e sino all'eventuale rigetto o decadenza, i termini di prescrizione e di decadenza⁷⁹ sono sospesi⁸⁰.

Ciò opera per le istanze presentate dal 30.11.2020.

Se si tratta di decadenza dalla dilazione, la sospensione della prescrizione sembra possa terminare il giorno di scadenza del pagamento dell'ottava rata, in quanto la decadenza si verifica nel momento in cui l'ottava rata non viene pagata. Ove l'istanza venga rigettata, è irrilevante la ragione del rigetto ai fini del termine della sospensione della prescrizione.

Inoltre, la sospensione della prescrizione riguarda ovviamente solo le cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito interessati dalla domanda di dilazione, e non i restanti.

La circostanza che lo stesso legislatore abbia sancito che la domanda di dilazione sospende la prescrizione fa venire meno il precedente orientamento giurisprudenziale, ribadito anche di recente, secondo cui la

⁷⁷ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 18.

⁷⁸ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 20.

⁷⁹ Nonostante la norma faccia riferimento alla sospensione dei termini di decadenza, si tratta di eventualità rara, in quanto nella fase procedimentale in cui viene domandata la dilazione il sistema è retto quasi solo da termini di prescrizione.

⁸⁰ L'effetto sospensivo postula che, al momento di presentazione della domanda di dilazione, la prescrizione non si sia ancora formata. Diversamente, il debitore può, nel contempo, presentare domanda e ricorrere, nei termini previsti dal DLgs. 546/92, eccependo la prescrizione ad esempio contro l'intimazione ad adempiere o la comunicazione di fermo.

dilazione dei ruoli avrebbe avuto effetto interruttivo della prescrizione⁸¹ posto che essa, nonostante non sia sintomatica di acquiescenza, comunque vale come riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.⁸². Ciò quand'anche la dilazione fosse accompagnata dalla *“formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso”*⁸³.

Trattasi di orientamento davvero censurabile, considerato che la dilazione viene spesso chiesta per evitare il pignoramento; la necessità di pagare le somme in costanza del ricorso deriva proprio dalla struttura stessa della riscossione, che prosegue anche talvolta per intero nonostante il ricorso.

Fattispecie	Effetto
Fermo dei beni mobili registrati	La domanda osta al fermo
	Rimane il fermo adottato in precedenza (pagata la prima rata il fermo viene però sospeso)

⁸¹ Sostenendo la tesi dell'interruzione, presentata la domanda di dilazione decorre un nuovo periodo di prescrizione.

⁸² Cass. 9.1.2024 n. 856, Cass. 2.5.2023 n. 11338 e Cass. 21.12.2022 n. 37389.

⁸³ Cass. 12.12.2024 n. 32030.

Fattispecie	Effetto
Ipoteca esattoriale	La domanda osta all'ipoteca
	Rimane l'ipoteca adottata in precedenza
Azioni esecutive	La domanda osta a nuove azioni
	Rimane il pignoramento adottato in precedenza (pagata la prima rata il pignoramento si estingue)
	Possibili interventi su espropriazioni intentate da terzi
Pignoramento del conto corrente	La domanda osta al pignoramento di nuovi c/c
	Rimane il pignoramento sul c/c adottato in precedenza (pagata la prima rata il pignoramento si estingue e il conto viene sbloccato)
Blocco dei pagamenti delle P.A.	Per i pagamenti oggetto di segnalazione non può esserci dilazione
	Ottenuta la dilazione, non si attivano più le verifiche della P.A.
DURC	Ottenuta la dilazione viene rilasciato
Divieto di compensazione per ruoli scaduti	Ottenuta la dilazione non opera
Termini di prescrizione	Sospesi dalla domanda all'eventuale decadenza

Obbligati solidali

L'art. 25-bis del DPR 602/73, introdotto dal DLgs. 110/2024, prevede: *“In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione”*.

Il legislatore è stato molto chiaro nel riferirsi non ai coobbligati in generale, ma ai soli “coobbligati in via sussidiaria”, concetto a dire il vero non ben definito.

Potrebbe rientrarvi, ad esempio, il cessionario di azienda che, ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 472/97, risponde entro certi limiti dei debiti del cedente con il beneficio della preventiva escussione; di contro, non vi potrebbe rientrare il notaio, responsabile solidale per l'imposta principale ai sensi dell'art. 57 del DPR 131/86. Potrebbero rientrarvi, invece, i soci di società di persone che sono responsabili in via sussidiaria e “coobbligati” con la società, sia pure non in via solidale con la società stessa⁸⁴.

In ragione di come è stato formulato l'art. 25-bis del DPR 602/73, la sospensione della prescrizione per gli obbligati solidali potrebbe essere alquanto ristretta, salvo prospettare una interpretazione analogica del richiamato art. 25-bis, estendendolo ad ogni tipo di coobbligazione.

4 PIANO DI DILAZIONE

Il piano di dilazione è contenuto nel provvedimento di accoglimento della domanda presentata dal contribuente, non essendo soggetto ad autoliquidazione. Esso deve contenere:

- il piano di ammortamento con indicazione della scadenza della prima e delle successive rate;

⁸⁴

L'art. 2291 c.c. prevede, per le obbligazioni sociali, una responsabilità solidale tra soci, non tra soci e società.

- l'importo complessivo da versare nonché quello delle singole rate, con evidenziato l'importo degli interessi di mora e delle spese esecutive.

La rateazione viene concessa applicando il c.d. "ammortamento alla francese" che comporta l'applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce⁸⁵.

In caso di annullamento giudiziale del carico o di sgravio degli importi, il piano di dilazione viene automaticamente meno. Invece, se si verifica un annullamento/sgravio solo parziale, così come una riduzione del pignoramento⁸⁶, il piano deve essere rimodulato.

Può essere opportuno attivare celermente un confronto con gli uffici della riscossione, recandosi presso gli sportelli o prenotando una videochiamata presso l'apposita funzione del sito.

I moduli per il pagamento, di norma allegati al provvedimento di accoglimento della dilazione, possono essere chiesti utilizzando la funzione presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le rate possono essere pagate mediante domiciliazione bancaria presso il conto indicato dal debitore⁸⁷ o tramite una delle modalità all'uopo previste.

In costanza dei requisiti di legge, il pagamento delle rate può altresì avvenire tramite la compensazione volontaria con crediti di imposta di cui all'art. 28-ter del DPR 602/73, o mediante crediti liquidi ed esigibili vantati nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto dell'art. 28-quater del DPR 602/73⁸⁸. Non sembra invece possibile pagare le singole rate del piano con crediti di imposta ai sensi dell'art. 31 del DL 78/2010, anche se dovrebbe rimanere ferma, a livello generale, la compensazione dei ruoli con i crediti di imposta nel rispetto del DM 10.2.2011⁸⁹.

La scadenza della prima rata è fissata non prima di 8 giorni lavorativi dall'emissione del provvedimento di accoglimento della dilazione⁹⁰.

Di seguito si elencano in forma tabellare gli importi che compongono il piano di dilazione⁹¹. Le spese di notifica e di esecuzione sono automaticamente imputate alla prima rata, ragion per cui la stessa è di importo maggiore rispetto alle successive.

⁸⁵ Criterio che, come rilevato in giurisprudenza, ha fondamento normativo (Cass. 2.10.2023 n. 27823). Vedasi l'art. 19

co. 1-ter del DPR 602/73, secondo cui il debitore "può" chiedere l'applicazione di rate di importo crescente per anno.

⁸⁶ La riduzione del pignoramento, o comunque l'annullamento parziale della cartella (non dei carichi, cosa diversa) può derivare dall'accoglimento del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento, per vizi formali o comunque imputabili all'Agente della riscossione e non all'ente impositore.

⁸⁷ Art. 19 co. 4 del DPR 602/73. Nel sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente, nell'area riservata del sito stesso, il servizio "*Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione*", che consente di attivare o revocare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto, se autorizzato.

⁸⁸ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 22.

⁸⁹ La Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 22 prevede infatti la possibilità di estinguere anticipatamente il piano, o anche alcuni carichi contenuti in un medesimo piano. Dal punto di vista tecnico, non si ravvisano motivi ostativi al fatto che l'estinzione avvenga mediante compensazione sempre che sussistano i requisiti indicati dalla normativa in tema di compensazioni e dal DM 10.2.2011. Può in questo caso essere opportuno un preventivo confronto con gli uffici della riscossione.

⁹⁰ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 21.

⁹¹ Vedasi anche la Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 21, in cui viene specificato quanto indicato nella tabella.

Voce di debito	Note
Carico affidato in riscossione	Imposte/contributi, sanzioni, interessi ⁹²
Interessi di mora	Dovuti in caso di accertamenti esecutivi/avvisi di addebito o se la prima rata viene pagata dopo i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ⁹³
Aggi di riscossione	Dovuti solo per i carichi affidati fino al 31.12.2021 ⁹⁴
Interessi da dilazione	Previsti quale somma aggiuntiva per la dilazione
Spese di notifica degli atti	Imputate alla prima rata del piano
Spese esecutive e cautelari	Imputate alla prima rata del piano

4.1 INTERESSI DA DILAZIONE DELLE SOMME

L'art. 21 del DPR 602/73 prevede che sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi da differimento, fissati nella misura del 4,5% annuo⁹⁵.

L'art. 2 co. 3 del DLgs. 472/97 stabilisce che le sanzioni non producono interessi; quindi, è illegittimo che sulle somme oggetto di dilazione incluse le sanzioni, si conteggino tali interessi⁹⁶.

4.2 TARDIVO VERSAMENTO DELLE RATE

L'art. 19 co. 4 del DPR 602/73 specifica che le rate scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Ove il contribuente versi tardivamente una rata, sull'importo di essa sono dovuti:

- gli interessi di mora, dalla data di scadenza della rata versata tardivamente al suo pagamento⁹⁷;
- per i debiti relativi a carichi affidati fino al 31.12.2021, l'eventuale ulteriore aggio calcolato nella misura piena⁹⁸, ovvero la differenza tra l'importo dell'intero aggio di riscossione e quello pari al 3% delle somme iscritte a ruolo, ove la dilazione sia stata chiesta prima della scadenza del termine di pagamento della cartella⁹⁹.

Quest'ultima affermazione è censurabile, in maniera particolare quando il contribuente, da un lato, abbia ottenuto la dilazione prima del decorso dei 60 giorni e, dall'altro, abbia pagato tardivamente l'ultima rata del

⁹² Trattasi del carico derivante dal ruolo, dall'accertamento esecutivo o dall'avviso di addebito. Gli interessi, spesso da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73), sono dovuti per effetto del mancato o tardivo pagamento delle imposte, dei contributi o comunque del capitale.

⁹³ Trattasi degli interessi, previsti dall'art. 30 del DPR 602/73, dovuti solo se la cartella di pagamento (o la prima rata del piano) viene pagata dopo i 60 giorni. Per gli accertamenti esecutivi, la dilazione può essere chiesta solo dopo che il carico è affidato in riscossione, quindi in un momento in cui spettano già gli interessi di mora.

⁹⁴ Per i carichi affidati dall'1.1.2022 non sono più dovuti gli aggi di riscossione (art. 17 del DLgs. 112/99 *post* L. 234/2021).

⁹⁵ Art. 3 del DM 21.5.2009.

⁹⁶ Cass. 22.6.2018 n. 16553.

⁹⁷ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 21.

⁹⁸ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 21.

⁹⁹ Ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 112/99 *ante* L. 234/2021, l'aggio era calcolato sulle somme iscritte a ruolo rimosse e sugli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73. Nel caso delle cartelle di pagamento, gli importi andavano (e vanno tuttora) pagati entro 60 giorni dalla notifica (art. 25 del DPR 602/73), e l'aggio era a carico del debitore per la misura del 3%. Di contro, se il termine non veniva rispettato, l'aggio era interamente a carico del debitore per la misura del 6%.

piano o comunque una delle ultime¹⁰⁰.

Il tardivo versamento delle rate non comporta l'applicazione delle sanzioni del 25% ex art. 13 del DLgs. 471/97, in quanto inibite per i tributi iscritti a ruolo.

4.3 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PIANO

La prassi ammette l'estinzione anticipata del piano. In questo caso, *“l'importo da corrispondere viene calcolato senza considerare gli interessi di rateizzazione delle rate successive a quella in scadenza entro il mese successivo alla richiesta di estinzione anticipata”*.

Se l'estinzione anticipata riguarda solo alcune cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito contenuti nello stesso piano di dilazione, *“Agenzia delle entrate-Riscossione dopo il pagamento parziale elabora un nuovo piano, che riporta come data di presentazione quella della precedente istanza e lo stesso numero di rate residue, la prima delle quali scade nel giorno della prima rata non pagata del precedente piano”*¹⁰¹.

4.4 DECADENZA DALLA DILAZIONE

L'art. 19 co. 3 del DPR 602/73 stabilisce: *“In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:*

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;*
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;*
- c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”*¹⁰².

La decadenza opera di diritto e non occorre venga accertata con specifico atto¹⁰³. In tale circostanza, l'intero importo non ancora versato è riscuotibile in unica soluzione, con la conseguenza che verrà iniziata (o ripresa) l'azione di recupero coattivo delle somme¹⁰⁴.

Secondo la prassi, *“Nel caso in cui tra le rate impagate sia compresa l'ultima, la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto”*¹⁰⁵.

Per effetto dell'art. 19 co. 3-ter del DPR 602/73, *“La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza”*¹⁰⁶. Il numero di rate non pagate utili per la decadenza riguarda, di conseguenza, ciascuna richiesta di dilazione. Detto

¹⁰⁰ Il menzionato orientamento è stato censurato dalla giurisprudenza, sebbene in merito alla riammissione alla dilazione ex art. 10 co. 13-ter del DL 201/2011 (C.T. Prov. Brindisi 14.2.2014 n. 246/1/14).

¹⁰¹ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento”, gennaio 2025, p. 21.

¹⁰² L'art. 15-bis del DL 50/2022 ha innalzato, per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate dal 16.7.2022, da 5 a 8 il numero delle rate non pagate, anche non consecutive, che determinano la decadenza.

¹⁰³ Risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025.

¹⁰⁴ Sebbene, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, la revoca del piano di dilazione abbia carattere automatico, è, secondo un'opinione, comunque necessario notificare il contribuente (C.T. Prov. Latina 16.10.2017 n. 1147/3/17).

¹⁰⁵ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento”, gennaio 2025, p. 25.

¹⁰⁶ Per le dilazioni ottenute a seguito di istanze presentate fino al 15.7.2022, il contribuente decaduto dal beneficio poteva presentare una nuova istanza previo pagamento delle rate scadute (art. 15-bis co. 3 del DL 50/2022 conv. L. 91/2022).

diversamente, laddove il debitore abbia presentato diverse domande di dilazione, la decadenza da una non compromette le altre; tuttavia, i piani ormai decaduti non possono essere nuovamente dilazionati.

4.5 SOSPENSIONE GIUDIZIALE/AMMINISTRATIVA DEL DEBITO

L'art. 19 co. 3-*bis* del DPR 602/73 disciplina l'ipotesi in cui il debitore, ottenuta la dilazione, sia destinatario di un provvedimento di sospensione amministrativa¹⁰⁷ o giudiziale del debito¹⁰⁸.

Nella menzionata evenienza, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle somme sospese, le rate del piano. In questo caso, il contribuente può prendere appuntamento allo sportello *online* o territoriale per il ricalcolo delle rate al netto degli importi sospesi¹⁰⁹.

Quando cessa la sospensione (si pensi alla sentenza di primo grado che rigetta il ricorso dopo aver accolto la sospensiva), il debitore può chiedere la dilazione del residuo, comprensivo degli interessi relativi al periodo di sospensione¹¹⁰, nello stesso numero di rate previsto nel piano originario, oppure in un altro numero, fino al numero massimo di legge e alle condizioni previste.

5 TUTELA GIUDIZIALE

L'istanza determina l'avvio di un procedimento amministrativo: ciò presuppone vi debba essere una tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti adottati.

Il diniego di rateazione, secondo varie pronunce delle Sezioni Unite, è impugnabile in sede tributaria, sulla base del carattere onnicomprensivo di tale giurisdizione¹¹¹.

5.1 PROFILI PROCEDURALI

Relativamente al processo, valgono le comuni regole del DLgs. 546/92, quindi il ricorso va notificato nei 60 giorni mediante PEC all'Agente della riscossione e depositato nei successivi 30 giorni¹¹².

La causa, in assenza di interventi giurisprudenziali sul punto, sembra avere valore indeterminabile, quindi dovrebbe essere soggetta, in base all'art. 13 del DPR 115/2002, ad un contributo unificato fisso pari a 120,00 euro. Non si può tuttavia escludere un diverso parametro e computare il valore sull'entità delle somme oggetto della richiesta di dilazione.

5.2 EFFETTO DELLA SENTENZA

L'accoglimento del ricorso determina, in capo al soggetto deputato alla riscossione, l'obbligo di ammettere il debitore alla dilazione¹¹³.

La dilazione deve essere disposta a prescindere dalla formazione del giudicato, posto che le sentenze del giudice tributario sono immediatamente esecutive¹¹⁴.

¹⁰⁷ Art. 39 del DPR 602/73.

¹⁰⁸ Artt. 47, 52 e 62-*bis* del DLgs. 546/92.

¹⁰⁹ Guida Agenzia delle Entrate-Riscossione "La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento", gennaio 2025, p. 24.

¹¹⁰ Trattasi degli interessi ex art. 4 del DM 21.5.2009 (pari al 4,5%), previsti in merito alla sospensione amministrativa (art. 39 del DPR 602/73) e alla sospensione giudiziale (artt. 47, 52 e 62-*bis* del DLgs. 546/92).

¹¹¹ Cass. SS.UU. 1.7.2010 n. 15647, Cass. SS.UU. 7.10.2010 n. 20778 e Cass. SS.UU. 14.3.2011 n. 5928.

¹¹² Il diniego di dilazione può essere impugnato per vizi propri (in sostanza per violazione dell'art. 19 del DPR 602/73) non potendosi censurare il merito della pretesa (Cass. 12.12.2024 n. 32085).

¹¹³ Secondo la C.T. Prov. Milano 12.4.2011 n. 152/21/11, il giudice non è legittimato a determinare le rate del piano di ammortamento, in quanto ciò si concretizzerebbe in una indebita invasione della discrezionalità amministrativa.

¹¹⁴ Il problema nasce dal fatto che, in ragione degli artt. 67 ss. del DLgs. 546/92, la sentenza del giudice tributario, per gli atti "negativi" (esempio, diniego di dilazione) e, in generale, per gli atti che non comportano la restituzione di somme o la condanna al rimborso, non è esecutiva sino al giudicato. Tuttavia, una tale situazione non

6 TRIBUTI LOCALI

Gli accertamenti esecutivi operano, dall'1.1.2020, per i tributi locali e le entrate di natura patrimoniale¹¹⁵. Le somme in tal modo richieste possono essere dilazionate dall'ente creditore o dal concessionario ex art. 53 del DLgs. 446/97 ai sensi dell'art. 1 co. 796 della L. 160/2019.

6.1 PIANO DI DILAZIONE

Il massimo di rate concedibili, in assenza di regolamento dell'ente locale, è pari a 72 ed occorre la dimostrazione circa la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà¹¹⁶.

Non ci sono limiti temporali per la presentazione della domanda di dilazione, che può avvenire sia dopo l'adozione dell'ipoteca/fermo sia dopo i pignoramenti. Tale richiesta, in alcun modo, implica il riconoscimento della pretesa, potendo assolutamente coesistere con il ricorso: non bisogna dimenticare che, presentato il ricorso, comunque le imposte vanno corrisposte per intero.

Ove la domanda sia presentata (e venga accolta) entro il termine per il ricorso, il contribuente evita l'aggravio di spesa consistente nella debenza degli interessi moratori.

Di seguito si riepilogano le rate concedibili in relazione agli importi¹¹⁷.

Importo	Rate concedibili
Sino a 100,00 euro	Nessuna
Da 101,00 a 500,00 euro	Sino a 4 mensili
Da 500,01 a 3.000,00 euro	Da 5 a 12 rate mensili
Da 3.000,01 a 6.000,00 euro	Da 13 a 24 rate mensili
Da 6.000,01 a 20.000,00 euro	Da 25 a 36 rate mensili
Oltre 20.000,00 euro	Da 37 a 72 rate mensili

6.1.1 Regolamento dell'ente territoriale

L'ente locale, con regolamento, può disciplinare autonomamente la dilazione ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per importi superiori a 6.000,00 euro.

Nulla vieta che vengano introdotte modalità di favore per i contribuenti, ad esempio la possibilità di riprendere la dilazione decaduta onorando le rate insolute.

6.1.2 Misure cautelari/esecutive

Le misure cautelari, *in primis* fermi e ipoteche, possono essere adottati, in presenza di domanda di dilazione, solo se questa non viene accolta, o in caso di decadenza.

Sono però fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

6.2 PROROGA DELLA DILAZIONE

può essere accettata, ponendosi in contrasto con l'art. 24 Cost.: se si ammettesse che il diniego ha efficacia sino al giudicato, si dovrebbe ammettere che, sino alla conclusione del processo (che può durare più di 10 anni), il contribuente non possa accedere alla dilazione.

¹¹⁵ Art. 1 co. 792 - 804 della L. 160/2019. Sono esclusi i tributi regionali (risposte MEF a Telefisco 2020).

¹¹⁶ I requisiti per dimostrare lo stato di difficoltà economica sono individuati dall'ente creditore e/o dall'esattore. A titolo esemplificativo, potrebbero essere considerati gli ISEE piuttosto che gli indici di bilancio, o, in generale, qualsiasi documento che attesti l'impossibilità di onorare il debito per intero (lettere dei fornitori, presenza di insoluti, ruoli).

¹¹⁷ Le rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

Ove la situazione del debitore sia peggiorata, e di ciò ne sia fornita dimostrazione, l'ente locale può prorogare la dilazione una sola volta per un ulteriore periodo sino a 72 rate mensili, salvo decadenza.

La proroga può anche avvenire nel periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente.

6.3 DECADENZA DALLA DILAZIONE

Il mancato pagamento di 2 rate consecutive dopo espresso sollecito, oppure di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza dal beneficio, e il debito non può più essere rateizzato.

Il residuo importo dovuto è riscuotibile in unica soluzione.

6.4 DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

L'ente territoriale può affidare, in base ad una sua libera scelta, la fase di riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In questo caso, la dilazione segue le regole dell'art. 19 del DPR 602/73. Rimane comunque ferma la possibilità, per l'ente locale, di disciplinare alcuni aspetti della dilazione ai sensi dell'art. 26 co. 1-*bis* del DLgs. 46/99 che vanno comunicati all'Agente della Riscossione¹¹⁸.